

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 dicembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2003, n. 22-143/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. recante: «Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3» Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 agosto 2003, n. 23-144/Leg.

Regolamento per la concessione dell'assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale del contributo in conto gestione, in attuazione capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia e scuole, organi collegiali e diritto allo studio) . Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. 090/Pres.

Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria, in attuazione dell'art. 21, comma 6, della legge regionale n. 30/1999. Approvazione. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 marzo 2003, n. 091/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 3, comma 16. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita. Approvazione. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 aprile 2003, n. 092/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20.

Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21.

Istituzione dell'azienda Unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19... Pag. 21

REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 22.

Modifica ed integrazione al regolamento regionale del 16 agosto 1993, n. 29: «attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna» Pag. 23

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2003, n. 21.

Legge finanziaria regionale 2003 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2003, n. 22.

Bilancio di competenza e di cassa 2003 - Bilancio pluriennale Pag. 24

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2003, n. 23.

Intervento urgente a sostegno delle attività dell'A.P.A. - associazione provinciale allevatori di Campobasso . . . Pag. 24

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2003, n. 13.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 concernente «Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale»..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2003, n. 14.

Cambio di denominazione del «Comune di Ascea» in «Comune di Ascea - Velia»..... Pag. 25

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 luglio 2003, n. 10.

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.
Pag. 25

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 agosto 2003, n. 22-143/Leg.

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. recante: «Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 43, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, a mente del quale e per i fini di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.:

i requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione;

con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per la concessione dell'accredimento, per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti e per l'eventuale revoca dell'accredimento concesso.

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1943 di data 11 agosto 2003, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento concernente: «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. recante: «Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 18 del decreto del presidente
della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.*

1. Nell'art. 18 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'immediata applicazione dei requisiti minimi in caso di costruzione di nuove strutture e di modificazione di quelle esistenti, in sede di prima applicazione del presente regolamento le strutture pubbliche in esercizio e le strutture private autorizzate ai sensi della vigente normativa devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui al presente regolamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta provinciale di approvazione dei criteri di verifica del possesso dei requisiti medesimi.»

Art. 2.

*Modificazione della parte prima dell'allegato al decreto
del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.*

1. All'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg, nella parte prima, dopo il numero 3.7.2, sono inseriti i seguenti:

«3.8 Ambulatorio chirurgico.

Per ambulatorio chirurgico (o ambulatorio per interventi chirurgici) si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi-invasive, nelle situazioni che non richiedono ricovero ordinario o a ciclo diurno; tali procedure possono essere eseguite in anestesia locale o loco-regionale e non necessitano di un'osservazione postoperatoria prolungata.

3.8.1. Requisiti minimi strutturali.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:

locale/spazio per la sosta del paziente al termine della prestazione chirurgica;

locale/spazio spogliatoio per il personale;

locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione chirurgica;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;

armadi per il deposito del materiale sterile e dello strumentario chirurgico.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

3.8.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.

La dotazione minima impiantistica e tecnologica per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:

lettino tecnico o tavolo operatorio;

lampada scialitica o altro sistema di illuminazione del campo operatorio;

apparecchiature per il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati.

3.8.3. Requisiti minimi organizzativi.

In ogni ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale SODO formalizzate e applicate le seguenti procedure (cartacee o infonnatizzate) riguardanti:

il consenso informato;

l'esecuzione delle procedure chirurgiche maggiormente invasive o rischiose;

la gestione delle emergenze;

la compilazione del registro chirurgico ambulatoriale;

il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;

la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.

3.9. Ambulatorio odontoiatrico.

Per ambulatorio odontoiatrico si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni odontoiatriche.

3.9.1. Requisiti minimi strutturali.

Le dimensioni dei locali e degli spazi dell'ambulatorio odontoiatrico devono essere adeguate alla tipologia e al volume delle attività svolte.

La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio odontoiatrico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, è la seguente:

un locale/spazio spogliatoio per il personale;

un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica;

un locale per l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

3.9.2. *Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.*

L'ambulatorio odontoiatrico deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte.

3.9.3. *Requisiti minimi organizzativi.*

Oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, in ogni ambulatorio odontoiatrico sono formalizzate ed applicate le seguenti procedure riguardanti:

il consenso informato;

l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose;

la gestione delle emergenze;

la compilazione della scheda ambulatoriale;

il lavaggio, il confezionamento la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati;

la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.

3.10. *Centro dialisi.*

I centri dialisi sono strutture ambulatoriali finalizzate ad erogare i trattamenti sostitutivi ai pazienti affetti da insufficienza renale in fase uremica.

I centri dialisi possono essere collocati in ambito sia ospedaliero che extraospedaliero. Le tipologie dei centri dialisi sono le seguenti:

centri dialisi di riferimento, ad elevata assistenza, annessi ad unità operative ospedaliere di nefrologia;

centri periferici ad assistenza limitata, situati presso strutture ospedaliere ovvero presso strutture poliambulatoriali funzionalmente aggregati ad un centro di riferimento ed afferenti alla responsabilità organizzativa e gestionale del medesimo centro di riferimento;

centri dialisi ambulatoriali.

3.10.1. *Centro di riferimento (CDR).*

3.10.1.1. *Requisiti minimi strutturali del CDR.*

Il CDR deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.

I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:

locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;

locale per visite e medicazioni;

spazio di lavoro per il personale di assistenza;

locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;

locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;

locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;

locale e attrezzature per il trattamento dialitico di pazienti affetti da patologie altamente infettive (HbsAg pos., HIV etc.);

locale/spazi per l'effettuazione della dialisi peritoneale;

locale/spazi per l'addestramento dei pazienti alla dialisi domiciliare;

uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

locale/spazi per il deposito del materiale sporco.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

In sala dialisi deve essere consentito:

il passaggio agevole di un carrello medicazione;

l'assistenza al paziente su 3 lati;

il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.

3.10.1.2. *Requisiti minimi impiantistici del CDR.*

Presso il CDR devono essere assicurate:

temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;

umidità relativa estiva e invernale 40-60%;

efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;

continuità elettrica;

adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;

possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.

3.10.1.3. *Requisiti minimi tecnologici del CDR.*

Il CDR dispone di attrezzature e di presidi medico-chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:

sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;

preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/3 dei posti letto;

monitor-defibrillatore;

carrello farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;

frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;

strumentazioni tecniche e presidi per il trattamento del paziente acuto;

attrezzature dedicate al trattamento dialitico di pazienti portatori di patologie trasmissibili per via parenterale;

attrezzature per dialisi peritoneale;

apparecchiature per l'effettuazione della dialisi domiciliare.

3.10.1.4. *Requisiti minimi organizzativi del CDR.*

Presso il CDR devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;

addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;

formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;

presenza del servizio attivo o pronta disponibilità medica ed infermieristica nelle 24 ore per l'esecuzione di trattamenti dialitici d'urgenza;

presenza di personale medico di nefrologia durante le sedute dialitiche;

addestramento ed aggiornamento periodico del personale medico ed infermieristico, compreso quello da avviare alle strutture decentrate ad assistenza limitata (CAL);

addestramento dei pazienti domiciliari;

effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;

effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;

supporto alle attività di trapianto renale.

Presso il CDR sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

la selezione del paziente al trattamento dialitico;

la raccolta del consenso informato del paziente;

la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;

la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;

la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;

il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza;

l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;

la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato.

3.10.2. *Centro ad assistenza limitata (CAL).*

3.10.2.1. Requisiti minimi strutturali del CAL.

Il CAL deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.

I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:

- locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;
- locale per visite e medicazioni;
- spazio di lavoro per il personale di assistenza;
- locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
- locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;
- locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
- uno o più locali/spazi per il lavaggio la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
- locale/spazi per il deposito del materiale sporco.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

In sala dialisi deve essere consentito:

- il passaggio agevole di un carrello medicazione;
- l'assistenza al paziente su 3 lati;
- il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.

3.10.2.2. Requisiti minimi impiantistici del CAL.

Presso il CAL devono essere assicurate:

- temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;
- umidità relativa estiva e invernale 40-60%;
- efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
- continuità elettrica;
- adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;
- possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.

2.10.2.3. Requisiti minimi tecnologici del CAL.

Il CAL, dispone di attrezzature e di presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:

- sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;
- preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto;
- monitor-defibrillatore;
- carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;
- frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;
- apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero.

3.10.2.4. Requisiti minimi organizzativi del CAL.

Presso il CAL, devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

- presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;
- addestramento del personale infermieristica su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;
- formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;
- supervisione garantita dal centro di riferimento;
- presenza di personale medico nefrologo - messo a disposizione dal centro di riferimento - in funzione dei volumi e della tipologia di attività erogata;
- collegamento telefonico con il centro di riferimento;

procedure concordate con i centri di riferimento per le eventuali necessità di trasferimento-presca in carico di pazienti in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative;

assistenza tecnica per le apparecchiature tramite il centro di riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna;

effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;

effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;

funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici.

Presso il C.AL sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

- la selezione del paziente al trattamento dialitico;
- la raccolta del consenso informato del paziente;
- la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;
- la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;
- la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro;
- il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
- la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità;
- l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;
- la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato.

3.10.3. Centro dialisi ambulatoriale (CDA)**3.10.3.1. Requisiti minimi strutturali del CDA**

Il CDA deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.

I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attività erogate, e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:

- locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale;
- locale per visite e medicazioni;
- spazio di lavoro per il personale di assistenza;
- locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
- locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione;
- locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
- uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
- locale/spazi per il deposito del materiale sporco.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

In sala dialisi deve essere consentito:

- il passaggio agevole di un carrello medicazione;
- l'assistenza al paziente su 3 lati;
- il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico.

3.10.3.2. Requisiti minimi impiantistici del CDA.

Presso il CDA devono essere assicurate:

- temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C;
- umidità relativa estiva e invernale 40-60%;
- efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
- continuità elettrica;
- adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;

possibilità di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua.

3.10.3.3. *Requisiti minimi tecnologici del CDA*

Il CDA dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere:

sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;

preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, più un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; monitor-defibrillatore;

carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;

frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci;

apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero.

3.10.3.4. *Requisiti minimi organizzativi del CDA*

Presso il CDA devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi:

presenza di due infermieri per i primi cinque pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti;

addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio;

formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate;

direttore del centro, in possesso di specializzazione in nefrologia o disciplina equipollente; presenza continua, durante i turni di dialisi, di personale medico specialista in nefrologia, o disciplina equipollente, ovvero con documentata esperienza almeno triennale in servizi di nefrologia/dialisi;

effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali;

effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualità dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;

funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalità organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici.

Presso il CDA sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

la selezione del paziente al trattamento dialitico;

la raccolta del consenso informato del paziente;

la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente;

la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;

la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuate nel centro;

il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;

la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessità;

l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;

la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato».

Art. 3.

Aggiunta della parte quarta nell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.

1. Nell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg., dopo la parte terza, è aggiunta la seguente:

«PARTE QUARTA

1. Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi per studi odontoiatrici, studi medici e di altre professioni sanitarie soggetti ad autorizzazione sanitaria.

1.1. *Studio odontoiatrico.*

Per studio odontoiatrico si intende la struttura extraospedaliera attrezzata per erogare prestazioni odontoiatriche.

1.1. *Requisiti minimi strutturali ed impiantistici.*

Lo studio odontoiatrico deve possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare per quanto attiene a:

protezione antisismica;

protezione antincendio;

protezione acustica;

sicurezza elettrica e continuità elettrica;

sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro;

protezione delle radiazioni ionizzanti;

eliminazione delle barriere architettoniche;

smaltimento dei rifiuti;

condizioni microclimatiche;

impianti di distribuzione dei gas e materiali esplosivi.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima degli ambienti è la seguente:

un locale per l'accettazione, le attività amministrative e l'attesa;

un locale per l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;

un servizio igienico;

un locale/spazio spogliatoio per il personale;

un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica;

un locale/spazio per il deposito del materiale sporco;

uno o più locali/spazi per il lavaggio; la disinfezione; il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati;

un locale/spazio per il deposito del materiale pulito.

In tutti i locali dello studio odontoiatrico devono essere assicurate efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

1.1.2. *Requisiti minimi tecnologici.*

Lo studio odontoiatrico deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte. Deve inoltre disporre di un kit per la gestione delle emergenze.

1.1.3. *Requisiti minimi organizzativi.*

Lo studio odontoiatrico predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, i professionisti responsabili, gli orari di apertura e le modalità di accesso.

Presso lo studio odontoiatrico è formalizzato e applicato un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna apparecchiatura biomedica utilizzata.

Presso lo studio odontoiatrico sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

il consenso informato;

l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose;

la gestione delle emergenze;

la registrazione delle prestazioni effettuate;

la conservazione delle registrazioni cliniche;

la gestione dei farmaci e degli altri presidi soggetti a scadenza;

il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati e per il controllo di tali processi;

la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.

Non è prescritta la nomina del direttore sanitario.

1.2. Studio medico e di altre professioni sanitarie soggetto ad autorizzazione.

Per studio medico e di altre professioni sanitarie, soggetto ad autorizzazione, si intende la struttura o il luogo fisico extraospedaliero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o comunque attività che comportino un rischio per la sicurezza a del paziente.

1.2.1. Requisiti minimi strutturali ed impiantistici.

Lo studio medico e di altre professioni sanitarie deve possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare per quanto attiene a:

- protezione antisismica;
- protezione antincendio;
- protezione acustica;
- sicurezza elettrica e continuità elettrica;
- sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro;
- protezione delle radiazioni ionizzanti;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- smaltimento dei rifiuti;
- condizioni microclimatiche;
- impianti di distribuzione dei gas e materiali esplosivi.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima degli ambienti è la seguente:

- uno o più locali/spazi per l'attesa, l'accettazione e le attività amministrative;
- un servizio igienico;
- un locale/spazio spogliatoio per il personale;
- un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione sanitaria;
- un locale per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;
- un locale/spazio per il deposito dei materiali sporchi;
- uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati;
- un locale/spazio per il deposito del materiale pulito.

In tutti i locali dello studio professionale devono essere assicurate efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione.

Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili.

1.2.2. Requisiti minimi tecnologici.

Lo studio medico e di altre professioni sanitarie deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte. Deve inoltre disporre di un kit per la gestione delle emergenze.

1.2.3. Requisiti minimi organizzativi.

Lo studio medico e di altre professioni sanitarie predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, i professionisti responsabili, gli orari di apertura e le modalità di accesso.

Presso lo studio medico e di altre professioni sanitarie è formalizzato e applicato un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna apparecchiatura biomedica utilizzata.

Presso lo studio medico e di altre professioni sanitarie sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti:

- il consenso informato;
- l'esecuzione delle procedure maggiormente invasive o rischiose;
- la gestione delle emergenze;
- la registrazione delle prestazioni effettuate;
- la gestione dei farmaci e degli altri presidi soggetti a scadenza;
- il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati e per il controllo di tali processi;
- la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale.

Non è prescritta la nomina del direttore sanitario.»

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 13 agosto 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2003,
registro n. 1, foglio n. 10

03R0797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 agosto 2003, n. 23-144/Leg.

Regolamento per la concessione dell'assegno di studio agli studenti frequentanti le scuole a carattere non statale del contributo in conto gestione, in attuazione capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia e scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1951 di data 11 agosto 2003, con la quale è stato approvato il nuovo testo del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi e per i fini dell'art. 17 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, contiene la disciplina attuativa degli interventi diretti previsti dall'art. 14 della medesima legge provinciale n. 29 del 1990, relativi alla concessione di assegni di studio agli studenti per la frequenza delle scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16-bis della stessa legge provinciale, nonché degli interventi indiretti previsti dall'art. 15 della stessa legge, relativi alla concessione di contributi in conto gestione a favore delle scuole a carattere non statale in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 15, comma 2, e dall'art. 10-bis, comma 2, della citata legge provinciale.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge provinciale» la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

b) per «Servizio competente» il servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica della provincia autonoma di Trento.

Capo I

ASSEGNO DI STUDIO

Art. 2.

Ammissione all'assegno di studio

1. Sono destinatari dell'assegno di studio previsto dall'art. 14 della legge provinciale, per fare fronte alle spese di iscrizione e frequenza, gli studenti che frequentino, essendovi regolarmente iscritti, le scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16-bis della stessa legge e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in provincia di Trento;

b) avere frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;

c) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti di reddito e di patrimonio stabiliti dalla giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'art. 3, comma 2.

Art. 3.

Valutazione dei requisiti di ammissione all'assegno di studio

1. Ai fini della valutazione del possesso del requisito richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera c), il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:

- a) il soggetto che richiede la concessione dell'assegno di studio;
- b) il coniuge del soggetto richiedente, purché non sia stata pronunciata la sentenza di separazione legale ovvero non sia in corso la relativa procedura;
- c) il convivente del soggetto richiedente qualora sia genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
- d) lo studente destinatario dell'assegno di studio;
- e) le persone fiscalmente a carico dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

2. A norma dell'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e nel rispetto dei principi enunciati dello stesso articolo, la giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto sia del reddito sia del patrimonio e approva un modello di domanda di assegno di studio per la dichiarazione dei dati necessari o rilevanti per tale valutazione. La giunta provinciale stabilisce inoltre, col medesimo provvedimento, i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio, articolandoli in relazione all'ampiezza del nucleo familiare.

Art. 4.

Presentazione della domanda di assegno di studio

1. Possono presentare domanda per ottenere l'assegno di studio:

- a) uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, dello studente destinatario dell'assegno di studio, se minorenni, o la persona che comunque esercita la potestà dei genitori nei confronti dello studente destinatario minorenni;
- b) lo studente destinatario dell'assegno di studio, se maggiorenne.

2. La domanda di assegno di studio, compilata anche utilizzando il modello conforme a quello approvato dalla giunta provinciale a norma dell'art. 3, comma 2, deve contenere, a pena d'inammissibilità, i dati necessari per l'individuazione della composizione del nucleo familiare e per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare stesso.

3. La domanda di assegno di studio è presentata al servizio competente oppure alla scuola convenzionata a norma dell'art. 14, comma 3, della legge provinciale entro il 31 ottobre ricadente nell'anno scolastico per il quale è richiesta la concessione dell'assegno di studio.

4. In attuazione dell'art. 14, comma 3, della legge provinciale il dirigente del servizio competente e il legale rappresentante del soggetto gestore della scuola interessata, tra quelle a carattere non statale individuate dall'art. 13, comma 1, lettera a) e dall'art. 16-bis della stessa legge, stipulano la convenzione con la quale alla scuola è affidato l'incarico di ricevere le domande di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti istruttori individuati nella stessa; la convenzione deve contenere le clausole previste nello schema allegato al presente regolamento.

5. La domanda di assegno di studio per la frequenza di una scuola convenzionata ai sensi del comma 4 deve essere presentata alla scuola medesima; tale onere deve essere indicato dalla scuola nel modulo di iscrizione.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, le scuole convenzionate devono trasmettere al servizio competente le domande ricevute, allegando un elenco dei nominativi degli studenti per i quali è stata presentata la domanda di assegno di studio e l'attestazione della loro effettiva iscrizione e frequenza, nonché della data di ricevimento della domanda.

Art. 5.

Limiti e criteri per la determinazione dell'assegno di studio

1. La giunta provinciale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, determina la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile; la misura massima può essere differenziata in relazione ai diversi gradi di istruzione.

2. L'entità dell'assegno spettante a ciascun beneficiario è inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata in base ai criteri individuati dalla giunta provinciale a norma dell'art. 3.

3. L'importo dell'assegno di studio non può, comunque, superare l'ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico dei singoli beneficiari.

Art. 6.

Concessione dell'assegno di studio

1. Le risorse finanziarie destinate a coprire la spesa per la concessione degli assegni di studio per la frequenza delle scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16-bis della legge provinciale sono determinate dalla giunta provinciale con la deliberazione di ripartizione dello stanziamento complessivo prevista dall'art. 21 del presente regolamento.

2. Il dirigente del servizio competente, previa attestazione delle scuole circa l'effettiva iscrizione e frequenza, dispone con propria determinazione la concessione dell'assegno di studio spettante a ciascun beneficiario, entro le misure minima e massima previste dall'art. 5, comma 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo art. 5, commi 2 e 3 i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo dell'assegno di studio a ciascuno spettante formano oggetto di apposito elenco contenuto nella medesima determinazione dirigenziale.

3. L'assegno di studio concesso è corrisposto al richiedente.

4. Gli assegni di studio concessi agli studenti iscritti alle scuole convenzionate con la provincia ai sensi dell'art. 4, comma 4 sono corrisposti a ciascuna delle scuole frequentate dagli studenti beneficiari per la somma complessiva degli importi spettanti ai beneficiari rispettivamente iscritti; la scuola eroga l'importo spettante a ciascun beneficiario conformemente a quanto disposto nel provvedimento di concessione emanato a norma del comma 2, detraendo il corrispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il Servizio competente compila l'elenco riassuntivo dei beneficiari dell'assegno di studio disciplinato del presente regolamento, indicando anche l'importo dell'assegno di studio concesso a ciascuno dei beneficiari. L'elenco è esposto presso la sede del servizio competente, per consentirne la libera visione; al medesimo può essere data pubblicità anche per via informatica.

2. Il servizio competente compila, inoltre, un separato elenco dei nominativi dei beneficiari degli assegni di studio corrisposti, secondo l'art. 6, comma 4, alle scuole convenzionate con la provincia, distinto per ciascuna delle scuole interessate, con l'indicazione dell'importo concesso a ciascuno dei beneficiari rispettivamente iscritti e lo trasmette a ciascuna di esse. Tale elenco è depositato presso la segreteria della scuola, per consentirne la libera visione, per tutto l'anno scolastico a cui si riferisce. Per rendere noto al pubblico il deposito dell'elenco, la comunicazione dell'avvenuto deposito è esposta all'albo della scuola per almeno trenta giorni consecutivi.

Art. 8.

Controlli

1. Il servizio competente procede all'accertamento a campione della veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda presentata per ottenere l'assegno di studio, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. A tal fine il servizio competente può acquisire dai richiedenti idonea documentazione ovvero richiedere accertamenti agli organi competenti.

Capo II

CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ALLE SCUOLE

Art. 9.

Requisiti per l'accesso al contributo

1. Sono ammessi al contributo in conto gestione i soggetti che gestiscono le scuole a carattere non statale individuate dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge provinciale, le quali siano in possesso dei requisiti elencati all'art. 15, comma 2, della medesima legge provinciale.

2. Sono altresì ammessi al contributo in conto gestione i soggetti che gestiscono le scuole a carattere non statale individuate dall'art. 16-bis della legge provinciale, le quali siano in possesso dei requisiti elencati al medesimo art. 16-bis, comma 2.

3. Il possesso dello status di scuola paritaria acquisito mediante il riconoscimento ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) equivale al possesso dei requisiti elencati dall'art. 15, comma 2, lettere b), c), d), e), f), h, i), l) e m), della legge provinciale.

4. Il requisito richiesto dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale è soddisfatto, in presenza di un unico soggetto gestore, quando il medesimo abbia gestito in modo continuativo per un periodo minimo di cinque anni scolastici precedenti l'anno scolastico per il quale è richiesto il contributo disciplinato dal presente capo, una scuola parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, una scuola paritaria o una scuola ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano individuata a norma dell'art. 16-bis della legge provinciale, operanti nel territorio della provincia di Trento.

5. In caso di successione di diversi gestori, il requisito del periodo minimo quinquennale di attività nella provincia di Trento, richiesto dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale, si intende soddisfatto qualora la scuola abbia operato per almeno cinque anni in modo continuativo nello stesso ambito comprensoriale e con la permanenza in servizio di almeno due terzi degli insegnanti già in servizio durante la precedente o le precedenti gestioni.

6. Il requisito dell'assenza di fine di lucro, previsto dall'art. 15, comma 2, lettera g), della legge provinciale, è soddisfatto se lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto gestore contengono disposizioni atte a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore sia costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);

d) una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, che escluda espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e che preveda per gli associati o per i partecipanti maggiorenni il diritto di voto per approvare e per modificare lo statuto ed i regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7. La disposizione indicata dal comma 6, lettera d), non si applica alle fondazioni.

8. Il soggetto gestore si considera comunque senza fine di lucro qualora sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, o sia una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 10.

Ammissione al contributo in conto gestione per nuovi indirizzi di studio

1. Per assicurare il rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti in sede di programmazione provinciale, a norma dell'art. 12, comma 2, della legge provinciale, il contributo destinato all'attivazione di corsi di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo diverso rispetto a quelli già attivati presso la scuola che ne fa richiesta, e concesso sulla base di un preventivo apposito provvedimento di ammissione emesso dalla giunta provinciale, che tenga conto:

a) dell'articolazione dell'offerta scolastica complessiva nell'ambito del territorio della provincia di Trento, relativamente a scuole che abbiano già attivato corsi dell'indirizzo con riferimento al quale è presentata la domanda di contributo, con particolare riguardo al numero delle classi e all'andamento tendenziale delle iscrizioni in un periodo medio considerato;

b) delle indicazioni della pianificazione pluriennale della rete scolastica per le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale;

c) delle proiezioni relative all'andamento demografico della fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni;

d) del confronto tra i dati riferiti al territorio nazionale e quelli riferiti al territorio provinciale relativi all'incidenza percentuale dei diplomati, rispetto agli iscritti, nell'indirizzo scolastico con riferimento al quale è presentata la domanda di contributo;

e) dello stato di attuazione e delle previsioni del programma delle opere di edilizia scolastica per la scuola secondaria di secondo grado;

f) dell'andamento tendenziale delle iscrizioni in un periodo medio considerato, del numero delle classi e del numero degli iscritti della scuola a favore della quale è presentata la domanda di contributo.

2. Ai fini indicati al comma 1 l'indirizzo scolastico è individuato sulla base del diploma di maturità rilasciato al termine del corso di studi, prescindendo dagli eventuali corsi sperimentali attivati nell'ambito degli indirizzi scolastici per i quali è presentata la domanda di contributo.

Art. 11.

Presentazione della domanda di ammissione al contributo in conto gestione

1. La domanda di ammissione al contributo in conto gestione è presentata dai soggetti gestori delle scuole al servizio competente entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. Il possesso dei requisiti richiesti a norma degli art. 15 e 16-bis della legge provinciale nonché dell'art. 9 del presente regolamento, è dichiarato nella domanda di ammissione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Il servizio competente può verificare l'effettivo possesso dei requisiti da parte delle scuole che presentano la domanda, richiedendo alle medesime idonea documentazione probatoria o disponendo ispezioni da parte degli uffici competenti.

Art. 12.

Destinazione dei fondi ai diversi gradi di istruzione

1. Le risorse finanziarie destinate a coprire la spesa per l'assegnazione dei contributi in conto gestione, determinate annualmente dalla giunta provinciale con la deliberazione di ripartizione dello stanziamento complessivo prevista dall'art. 21 del presente regolamento, sono ripartite nei seguenti fondi:

a) il fondo per le scuole elementari;

b) il fondo per le scuole secondarie di primo grado;

c) il fondo per le scuole secondarie di secondo grado.

2. Ai fini della ripartizione prevista dal comma 1, gli studenti che frequentano le scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano individuate dall'art. 16-bis della legge provinciale sono considerati iscritti alla scuola elementare;

3. La consistenza dei fondi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, è determinata in modo che:

a) la quota di contributo prevista per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado sia pari a 1,4 volte quella prevista per ogni iscritto alla scuola elementare;

b) la quota di contributo prevista per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado sia pari a 1,6 volte quella prevista per ogni iscritto, alla scuola elementare.

Arti. 13.

Determinazione del contributo da assegnare alle singole scuole elementari e secondarie di primo grado

1. Il contributo da assegnare alle singole scuole elementari e secondarie di primo grado è determinato moltiplicando l'importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto per il numero degli iscritti alla scuola richiedente.

Art. 14.

Determinazione del contributo da assegnare alle singole scuole secondarie di secondo grado

1. Il contributo da assegnare alle singole scuole secondarie di secondo grado è determinato sulla base del rispettivo fondo, quantificato moltiplicando la quota di contributo prevista per ogni iscritto, per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado; il fondo così determinato è ripartito secondo i seguenti parametri, rappresentativi dell'utenza del servizio scolastico e del costo della gestione diversificato in relazione alla diversa tipologia delle scuole:

a) il numero degli studenti iscritti e frequentanti le singole scuole richiedenti;

b) il numero delle ore di lezione settimanali previste dal piano di studi vigente presso le singole scuole richiedenti;

c) il numero delle classi attivate presso le singole scuole richiedenti.

2. Il piano di studi richiamato dal comma 1, lettera *b)*, è quello previsto dall'ordinamento della scuola o autorizzato come progetto di sperimentazione, con esclusione delle eventuali attività aggiuntive o integrative promosse autonomamente dalla scuola.

3. In relazione a progetti di sperimentazione autorizzati nel settore dell'istruzione tecnica, per le ore di lezione *curricolari* tenute avvalendosi della collaborazione di centri di formazione professionale convenzionali, nel caso di maggiore incidenza del costo orario rispetto a quello medio della scuola che attua la sperimentazione, l'assegnazione del contributo può essere disposta anche con riferimento ai costi specifici conseguenti alla realizzazione della sperimentazione medesima.

Arti. 15.

Concessione ed erogazione del contributo in conto gestione

1. Il dirigente del servizio competente dispone, con propria determinazione, la concessione e l'erogazione ai soggetti gestori delle scuole del contributo in conto gestione ai medesimi spettante sulla base di quanto stabilito dagli articoli 12, 13 e 14.

2. La concessione del contributo spettante è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 11, assicurandone l'erogazione in tre rate nel corso dell'anno stesso, da corrispondere alle scadenze stabilite con la determinazione di concessione.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività, con determinazione del dirigente del servizio competente può essere concesso un acconto della somma spettante a titolo di contributo, in corso di assegnazione ai sensi del comma 1, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo del contributo già assegnato alla stessa scuola per l'anno scolastico precedente. L'acconto è erogato entro ottanta giorni dall'avvenuto inizio dell'attività didattica, in quote di importo non superiore a quello delle rate liquidate per l'anno scolastico precedente.

4. L'anticipo previsto dal comma 3 può essere assegnato, con la determinazione adottata ai sensi del comma 1, anche in sede di prima ammissione della scuola ai contributi in conto gestione; in tal caso l'acconto è calcolato quale percentuale dell'importo che si ottiene

moltiplicando il numero degli studenti iscritti alla scuola stessa nell'anno scolastico precedente a quello con riferimento al quale è presentata la domanda di contributo, per l'importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto a scuole di grado corrispondente, a norma dell'art. 12, nell'ultima determinazione di assegnazione adottata ai sensi del comma 1.

Art. 16.

Contributo per interventi a favore di studenti disabili

1. Con determinazione del dirigente del servizio competente può essere concesso ai soggetti gestori delle scuole in possesso dei requisiti richiesti a norma degli articoli 15 e 16-*bis* della legge provinciale, nonché dell'art. 9 del presente regolamento, un contributo per l'attivazione di specifici interventi per l'integrazione scolastica degli studenti disabili, quali il sostegno didattico e l'assistenza organizzativa. La concessione è disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda ai sensi del comma 2.

2. La domanda di concessione del contributo per l'attivazione degli interventi a favore degli studenti disabili previsti dal comma 1 deve essere presentata dal soggetto gestore della scuola interessata entro il 31 ottobre di ogni anno; alla domanda devono essere allegati la certificazione redatta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il preventivo di spesa per l'attuazione degli interventi programmati a favore degli studenti disabili e l'attestato di iscrizione e frequenza degli stessi.

3. Il contributo spettante a norma del presente articolo alla scuola richiedente è quantificato con la determinazione di concessione adottata ai sensi del comma 1, sulla base della spesa ammessa a preventivo, assicurandone l'erogazione in due rate, da corrispondere alle scadenze stabilite con la stessa determinazione.

4. La rata a saldo del contributo è erogata previo invio, da parte della scuola beneficiaria, del rendiconto di spesa vistato dal collegio dei revisori dei conti, nel limite dell'importo concesso e fino a concorrenza dell'onere di spesa effettivamente sostenuto.

Art. 17.

Rendicontazione e verifiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 16 della legge provinciale e al fine di consentire la rendicontazione e le verifiche sulle attività di gestione scolastica svolte, nell'esercizio finanziario precedente all'anno per il quale è richiesto il contributo, dai soggetti gestori delle scuole a carattere non statale individuate dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, nonché dall'art. 16-*bis* della medesima legge provinciale, la giunta provinciale approva un apposito schema di prospetto di bilancio.

2. I soggetti gestori presentano entro il 30 giugno di ogni anno al servizio competente il prospetto di bilancio relativo alle attività di gestione scolastica, compilato secondo lo schema previsto dal comma 1 e corredato di apposita relazione del collegio dei revisori dei conti; in presenza di giustificati motivi, il predetto termine può essere prorogato dal dirigente del competente servizio.

3. Il contributo in conto gestione concesso a norma degli articoli 15 e 16-*bis* della legge provinciale non può essere superiore ai costi totali esposti nel prospetto di bilancio della gestione scolastica presentato ai sensi del comma 2; a tal fine, il collegio dei revisori dei conti, nella apposita relazione prevista dal medesimo comma 2, determina l'incidenza percentuale del contributo rispetto ai costi totali.

4. Ove il servizio competente accerti, anche sulla base della determinazione del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 3, che il contributo concesso è superiore ai costi totali esposti nel prospetto di bilancio relativo alle attività di gestione scolastica, il servizio medesimo provvede alla compensazione con le rate in corso di pagamento e, se necessario, al recupero dell'eventuale ulteriore residuo o dell'eccedenza già corrisposta.

Art. 18.

Publicità dei bilanci delle scuole a carattere non statale

1. I prospetti del bilancio delle scuole a carattere non statale individuate dall'art. 13, comma 1, lettera b), nonché dall'art. 16-bis, della legge provinciale, che abbiano ottenuto il contributo in conto gestione previsto dagli articoli 15 e 16-bis della stessa legge, sono pubblici e restano depositati presso il servizio competente, per consentire a chiunque di prenderne visione o averne copia.

2. Il servizio competente provvede periodicamente ad analisi dei prospetti del bilancio presentati a norma dell'art. 17, comma 2, del presente regolamento, al fine di evidenziare le caratteristiche di efficienza e di economicità della gestione, elaborando indici sul costo del servizio.

Art. 19.

Durata dell'incarico di revisore dei conti

1. La designazione di uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti, disposta dalla giunta provinciale a norma dell'art. 15, comma 2, lettera n), della legge provinciale, ha validità per il periodo di durata in carica dell'organo revisore, salva l'anticipata cessazione dalla carica di revisore dei conti per revoca, per dimissioni o per altra causa.

Art. 20.

Sanzioni

1. A norma dell'art. 16 della legge provinciale, l'accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, di uno dei requisiti prescritti dagli articoli 15, comma 2, e 16-bis, comma 2, della stessa legge, ovvero la mancata o tardiva presentazione dei prospetti del bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, comportano la sospensione dell'erogazione del contributo e la revoca del contributo eventualmente concesso, con l'obbligo a carico del beneficiario di restituire le somme indebitamente percepite per il periodo di accertata mancanza o perdita dei requisiti o per l'esercizio al quale si riferisce l'inadempimento dell'obbligo di presentare il prospetto del bilancio.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Ripartizione dello stanziamento complessivo

1. La giunta provinciale determina annualmente l'entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per ciascuno degli interventi disciplinati dal presente regolamento, nei limiti dello stanziamento complessivo disposto a carico del pertinente capitolo del bilancio provinciale.

Art. 22.

Norme transitorie e abrogazioni

1. In prima applicazione del presente regolamento, il termine di presentazione della domanda sia per la concessione dell'assegno di studio disciplinato dal capo I che per la concessione del contributo disciplinato dal capo II è fissato al 1° dicembre 2003.

2. Restano valide le domande presentate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento in applicazione del decreto del presidente della giunta provinciale 20 luglio 1998, n. 17-89/Leg. per ottenere la concessione dell'assegno di studio e del contributo previsti dalla legge provinciale, fatta salva la possibilità per il servizio competente di richiedere integrazioni conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono abrogati il decreto del presidente della giunta provinciale 20 luglio 1998, n. 17-89/Leg (Emanazione del nuovo testo del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 in materia di scuole a carattere non statale e il decreto del presidente della provincia 13 settembre 2001, n. 29-80/Leg (legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III. Scuole a carattere non

statale - modificazione del regolamento di attuazione adottato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 17-89/Leg di data 20 luglio 1998).

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 agosto 2003

DELLAI

SCHEMA DI CONVENZIONE
(art. 4, comma 4)

ALLEGATO

Art. 1.

Oggetto della convenzione

1. La provincia autonoma di Trento affida all'ente (...) soggetto gestore della scuola (...), di seguito denominato anche «Gestore», l'attuazione degli interventi per la concessione dell'assegno di studio previsto dall'art. 14, comma 1, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, di seguito denominata «legge provinciale», secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. Nella convenzione, ove non diversamente indicato, con il termine «Provincia» si intende il servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica della provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Obblighi del gestore

1. Con la stipula della convenzione il gestore è il solo soggetto incaricato di ricevere le domande di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti istruttori connessi, tra i quali la raccolta dei dati richiesti a norma della deliberazione della giunta provinciale di approvazione dei criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare, prevista dall'art. 3, comma 2 del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale. Eventuali domande presentate entro il termine alla provincia sono trasmesse, per competenza, al gestore.

2. Il gestore informa le famiglie degli studenti riguardo alla stipula della convenzione nel modulo di iscrizione alla scuola stessa.

3. Il gestore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla convenzione, con le modalità nella stessa specificate.

Arti. 3.

Adempimenti relativi alla ricezione e all'istruttoria delle domande

1. La provincia predispose gli stampati contenenti il modello per la domanda di assegno di studio, che il gestore mette a disposizione dei richiedenti.

2. Il gestore riceve tutte le domande di assegno di studio presentate entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale ed attesta, per ciascuna di esse, la data di ricevimento.

3. Il personale incaricato di ricevere le domande di assegno di studio presta, su richiesta degli interessati, la propria assistenza in ordine alla corretta redazione delle medesime. I quesiti posti dai richiedenti sulla qualità dei dati da dichiarare nella domanda di assegno di studio e tali da configurarsi come consulenza fiscale devono essere raccolti dal personale della scuola incaricato e comunicati alla provincia, che si impegna a fornire, nel merito, i necessari chiarimenti.

4. In sede di istruttoria delle domande di assegno di studio il gestore deve trattare i dati dichiarati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. Il gestore è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai dati dichiarati nella domanda di assegno di studio, salvo che per comprovata manomissione degli stessi.

Art. 4.

Adempimenti relativi alla trasmissione delle domande

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di assegno di studio, il gestore redige un elenco dei nominativi degli studenti per i quali è stata presentata la domanda. In tale elenco deve essere indicata, per ogni nominativo, la data di nascita dello studente e devono essere attestate, per ogni nominativo, la classe di iscrizione e frequenza dello studente e la data di ricevimento della domanda di assegno di studio. Detto elenco, sottoscritto dal legale rappresentante del gestore è trasmesso, unitamente agli originali delle domande, alla provincia entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 5.

Adempimenti relativi alla corresponsione dell'assegno di studio

1. La provincia comunica al gestore l'avvenuta concessione degli assegni di studio e trasmette al medesimo un elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari riportante, per ciascun beneficiario, l'importo dell'assegno di studio concesso.

2. Il gestore informa ciascun richiedente dell'avvenuta concessione dell'assegno di studio e della conseguente detrazione dalla retta di iscrizione e frequenza - predeterminata all'inizio dell'anno scolastico - di un importo pari alla misura dell'assegno di studio concesso. La detrazione è effettuata dal gestore non appena ricevuto dalla provincia l'elenco dei nominativi degli studenti beneficiari dell'assegno di studio.

3. Il gestore non può opporre eccezioni relative ai suoi rapporti con la provincia al fine di evitare o ritardare l'adempimento di cui al comma 2.

4. Al fine di ottenere la concessione dell'assegno di studio e la conseguente detrazione di cui al comma 2 è richiesto allo studente il requisito di almeno un quadrimestre di frequenza scolastica. Trascorso tale periodo minimo di iscrizione e frequenza della scuola, il gestore deve comunicare alla provincia i nominativi degli studenti per i quali è stata presentata domanda di assegno di studio che non hanno maturato tale requisito.

Art. 6.

Corresponsione degli assegni di studio al gestore

1. Gli assegni di studio concessi agli studenti della scuola e detratti dalla retta di iscrizione e frequenza sono corrisposti dalla provincia al gestore per la somma complessiva degli importi spettanti agli studenti beneficiari dell'assegno di studio iscritti alla scuola stessa.

Art. 7.

Responsabilità e controlli

1. La provincia verifica l'ammissibilità delle domande e la corretta attribuzione degli assegni nella misura spettante a ciascun beneficiario ed esercita i controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti nella domanda di assegno di studio.

2. Nel caso di errori di valutazione inerenti l'ammissibilità della domanda o di calcolo circa la misura dell'assegno, ogni eventuale conseguente rapporto intercorre tra la provincia ed il richiedente. Nel caso di revoca dell'assegno per dichiarazioni non veritiere l'onere di ripetere l'indebito è a carico della provincia.

3. Il gestore è direttamente responsabile della veridicità delle attestazioni relative alla data di presentazione delle domande da parte dei richiedenti l'assegno di studio e per la mancata o tardiva trasmissione delle medesime alla provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 8.

Pubblicità

1. Il gestore è tenuto ad affiggere all'albo della scuola per almeno trenta giorni consecutivi l'elenco dei nominativi degli studenti beneficiari dell'assegno di studio con gli importi rispettivamente concessi. È tenuto altresì a rendere tale elenco disponibile in libera visione presso la segreteria della Scuola durante tutto l'anno scolastico di riferimento.

Art. 9.

Decorrenza e durata

1. La durata della convenzione è di cinque anni scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico, intendendosi per «anno scolastico» il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, salvo disdetta inoltrata da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da notificare alla controparte almeno due mesi prima della scadenza di ciascun anno scolastico.

2. La convenzione si intende dunque risolta con il giorno 1° settembre (...).

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2003, registro n. 1, foglio n. 11.

03R0798

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 marzo 2003, n. 090/Pres.

Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria, in attuazione dell'art. 21, comma 6, della legge regionale n. 30/1999. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale n. 30/1999 che istituisce, tra l'altro; l'Istituto faunistico regionale;

Preso atto che fino ad oggi non si era reso necessario definire alcun regolamento di coordinamento in quanto l'unica struttura regionale operativa nel settore era il servizio per la conservazione della fauna e della caccia che, ai sensi dell'art. 40, comma 11 della legge regionale n. 30/1999, svolgeva anche le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale e che lo stesso Istituto faunistico è stato istituito nell'anno 2002 con sede a Palazzolo dello Stella presso l'Azienda Volpares;

Visto che l'art. 19, comma 2 della legge di cui sopra dispone che «le competenze regionali previste dalla legge sono esercitate dal servizio per la conservazione della fauna e della caccia, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 e dall'art. 40, commi 10, 10-bis e 11» e che allo stesso sono affidate pertanto tutte le competenze gestionali di carattere tecnico e amministrativo riferite alle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio;

Rilevato che l'art. 21, comma 1 stabilisce che «l'Istituto faunistico regionale è la struttura tecnico scientifica per la conservazione di tutta la fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica» e che allo stesso sono affidati tra l'altro compiti di verifica dei censimenti effettuati dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico venatorie e di valutazione della congruità dei relativi piani di abbattimento nonché l'espressione di pareri tecnici scientifici sottoposti dall'amministrazione regionale;

Preso atto che l'art. 21, comma 2 definisce altresì nel dettaglio competenze e funzioni;

Visto che all'art. 21, comma 4 e 5, viene individuato l'assetto organizzativo dell'Istituto faunistico regionale e relative modalità di funzionamento;

Visto l'art. 21, sesto comma che prevede che con regolamento di attuazione siano individuate le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 511 del 27 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo tra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistica e venatoria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 6 della legge regionale n. 30/1999», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 marzo 2003

TONDO

Regolamento recante le modalità di coordinamento operativo fra i diversi enti, organismi e soggetti preposti alla gestione faunistico-venatoria in attuazione dell'art. 21, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1.

Azioni di coordinamento

1. Le funzioni tecnico scientifiche e di controllo per la pianificazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica di tutte le specie presenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché quelle di verifica di censimenti e di valutazione sulla congruità dei piani di abbattimento nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie in rapporto alle esigenze di protezione e di incremento del patrimonio faunistico del Friuli-Venezia Giulia, sono esercitate dall'Istituto faunistico regionale. A tal fine il servizio per la conservazione della fauna e della caccia invierà all'Istituto faunistico regionale copia dei censimenti e dei piani di abbattimento approvati secondo le procedure di cui ai commi successivi.

2. Il servizio per la conservazione della fauna e della caccia potrà inviare in ogni tempo e luogo propri incaricati presso le riserve di caccia e presso le aziende faunistico-venatorie per verificare la corretta organizzazione ed esecuzione dei censimenti del patrimonio faunistico nonché l'attuazione dei piani di abbattimento autorizzati. A tal fine i presidenti dei distretti venatori dovranno comunicare al servizio per la conservazione della fauna e della caccia le date di effettuazione dei censimenti coordinati fra tutte le riserve e aziende del distretto, nonché quelle di realizzazione delle rassegne dei trofei distrettuali almeno dieci giorni prima della loro attuazione. Al fine del miglior coordinamento ed esecuzione dei censimenti promossi dai presidenti dei distretti venatori verranno mobilitate le professionalità presenti nelle strutture regionali. In tal senso dovranno partecipare per il coordinamento dei rilievi dei censimenti componenti dell'Istituto faunistico regionale, del servizio della conservazione della fauna e della caccia e del corpo forestale regionale. L'attività viene disposta dalla direzione regionale delle foreste e della caccia.

3. L'omissione o il mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento della comunicazione di cui al comma precedente potrà comportare la non approvazione delle delibere distrettuali di ratifica del censimento, del piano di abbattimento e della relazione consuntiva annuale della riserva di caccia e dell'azienda faunistico venatoria.

4. Le riserve, le aziende venatorie e le zone cinofile devono predisporre gli atti, nei termini e secondo le modalità che saranno impartite dalla direzione regionale delle foreste della caccia. In caso di mancato adempimento agli obblighi succitati, il distretto venatorio competente potrà non ratificare gli atti relativi.

5. I singoli atti contenenti i dati dei censimenti e dei piani di abbattimento di una o più specie cacciabili, indipendentemente dalla tipologia di caccia, devono essere ratificati per tutte le riserve e aziende in un'unica seduta distrettuale. Non potranno essere considerate richieste di esame disgiunto da parte delle singole riserve e aziende, salvo che per problemi riguardanti esclusivamente l'eventuale sottostima o sovrastima della fauna, evidenziati, in una motivata e dettagliata relazione da presentarsi unitamente all'atto sottoposto a ratifica. Tali problematiche dovranno essere comunicate tempestiva-

mente dal presidente del distretto al servizio per la conservazione della fauna e della caccia prima dell'esame da parte del distretto venatorio competente.

6. In attesa dell'adozione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, i ripopolamenti di fauna effettuati nei periodi primaverili, estivi e durante la stagione venatoria nelle riserve di caccia e aziende faunistico-venatorie, queste ultime nel rispetto dei termini previsti dall'art. 18, comma 2, del decreto del presidente della giunta regionale 25 agosto 2000, n. 0375/Pres., devono essere ratificati dal distretto venatorio competente. I dati relativi alle immissioni di fauna di allevamento appartenenti alle specie cacciabili, dell'azienda agri-turistico venatorie e zone cinofile, ed a ripopolamenti effettuati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie devono essere riportati nella relazione consuntiva annuale sottoposta a ratifica del distretto venatorio competente.

7. L'assemblea del distretto venatorio, unitamente al verbale di ratifica dei singoli atti succitati, deve raccogliere i dati, relativi al censimento, al piano di abbattimento e al consuntivo sui prospetti, predisposti dalla direzione regionale delle foreste e della caccia, che faranno parte integrante del verbale stesso. Il verbale della seduta distrettuale dovrà essere inviato entro i termini previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 30/1999, corredato dai prospetti riepilogativi dei dati e dai singoli atti esaminati.

8. Per dare puntuale e sollecita attuazione ai compiti di controllo ed approvazione previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 30/1999, nelle more di una migliore organizzazione e strutturazione del servizio per la conservazione della fauna e della caccia e dell'istituto faunistico regionale, chiamati ad esercitare competenze diverse, la direzione regionale delle foreste e della caccia, limitatamente alla materia che attiene l'esame dei censimenti, dei piani di abbattimento e delle relazioni consuntive, istituisce presso la propria sede gruppi di lavoro composti da tecnici dipendenti dal servizio per la conservazione della fauna e della caccia e da tecnici dell'Istituto faunistico regionale. L'istruttoria degli atti si completa con l'apposizione del visto di uno o più tecnici faunistici e con la conseguente decisione del servizio per la conservazione della fauna e della caccia sulla delibera distrettuale di ratifica.

9. I censimenti, i piani di abbattimento ed i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria approvati sono trasmessi all'Istituto faunistico regionale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il presidente*: TONDO

03R0434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 marzo 2003, n. 091/Pres.

Legge regionale n. 1/2003, art. 3, comma 16. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che all'art. 29, comma 18 così dispone: «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese

correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli Enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, 2° comma, della costituzione;

Visto, l'art. 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che così dispone: «al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli enti territoriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2003, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2003, determina i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli enti locali.»;

Rilevato pertanto che l'esercizio della potestà primaria regionale in materia sia strettamente connesso con la data del 31 marzo 2003, l'inosservanza della quale comporterebbe la rinuncia immotivata e unilaterale da parte dell'amministrazione regionale ad esercitare tale competenza, con la conseguenza dell'applicabilità immediata delle disposizioni statali che si aggiungerebbe agli effetti, potenzialmente produttivi di danno, del mancato rispetto di un termine perentorio previsto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione: alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo delle peculiarità degli enti stessi;

Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'UPI., che hanno evidenziato alcune peculiarità degli Enti locali della Regione tenuti al rispetto del patto;

Considerato che, le peculiarità evidenziate riguardano:

la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'art. 60, primo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; ciò ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario;

la nuova previsione di cui all'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'art. 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le province trasferiscano ai comuni le funzioni previste dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67; per le province nel computo del saldo finanziario 2003 non rientreranno più i trasferimenti e le relative spese correnti connesse alle funzioni di cui sopra, pertanto è necessario che tali entità non siano prese a riferimento per il raffronto con il saldo finanziario 2001; per i comuni invece, al fine di tale raffronto, è opportuno che non vengano inseriti nel 2003, per il calcolo del saldo finanziario, gli oneri derivanti agli enti gestori dei servizi socio assistenziali dei comuni, ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 49/1996 e successive modificazioni, nonché quelli con finanziamento a destinazione vincolata;

la composizione della spesa per il personale per i comuni e le province della Regione, che risulta più elevata in considerazione dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, ai sensi dell'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. È opportuno, di conseguenza, decurtare le spese correnti della quota corrispondente ai trasferimenti regionali, stanziati per far fronte agli oneri derivanti agli Enti locali dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego.

Sentita l'assemblea delle autonomie locali, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 7 marzo 2003.

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 617 del 18 marzo 2003;

Decreta:

È approvato il «regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, relativamente all'anno 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 marzo 2003

TONDO

03R0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 aprile 2003, n. 092/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, con la quale la Regione istituisce un ufficio di collegamento a Bruxelles;

Visto il «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles» approvato, ai sensi del comma 79 del citato art. 8 della legge regionale n. 2/2000, con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2001, registro n. 1, foglio n. 373;

Atteso che l'attività fin qui svolta, dall'entrata in vigore del citato regolamento, dall'ufficio di collegamento di Bruxelles ha evidenziato l'opportunità di meglio chiarire alcuni punti del regolamento stesso;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare delle modifiche al predetto regolamento;

Vista la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive norme integrative e modificative;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative;

Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 706 di data 28 marzo 2003;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficio di collegamento di Bruxelles» approvato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., è soppresso.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., è sostituito dal seguente:

«1. Le spese che l'ufficio sostiene per le proprie esigenze operative correnti sono:

a) per la locazione, la pulizia, l'illuminazione e la climatizzazione, la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica e relative spese di allacciamento, e ogni altra spesa connessa al funzionamento, ai lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione dei locali adibiti a sede dell'ufficio, nonché spese per servizi di vigilanza;

b) per l'acquisto, la manutenzione e riparazione di materiale e attrezzature d'ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza;

c) per spese postali, telefoniche, telegrafiche; per telefax, trasmissione elettronica di dati, fotocopie; per l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, valori bollati ed altro materiale di facile consumo;

d) per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche, video, audio e di registrazione; apparecchi di telefonia fissa e mobile; macchine da calcolo; lavagne luminose, apparecchiature fotografiche, apparecchiature per la trasmissione di dati e fac-simili, apparecchiature per la fotocopione e relativo materiale di ricambio, consumo, ausiliario e accessorio;

e) per l'acquisto o la locazione di strumenti informatici, nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi in conformità alle indicazioni del competente ufficio regionale, nonché le spese relative a connessioni;

f) per l'acquisto di beni e apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;

g) per servizi, noleggi ed oneri relativi a trasloco, trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzino, facchinaggio;

h) per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste, cataloghi, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on line, nonché per l'abbonamento a notiziari di agenzie di informazione e a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;

i) per la divulgazione di notizie di interesse e rilievo regionale a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione, ivi compresa l'eventuale divulgazione dei bandi di concorso, gara e selezione;

l) per lavori di tipografia, litografia e editoria, anche multimediale;

m) per servizi fotografici, sviluppo, duplicazione, ingrandimento, diapositive e riprese televisive;

n) per servizi di interpretariato, di traduzione e di deregistrazione;

o) per gli oneri connessi all'organizzazione, all'effettuazione, alla partecipazione, ovvero alla promozione di riunioni, incontri di lavoro, corsi, convegni, congressi, seminari, mostre e altre manifestazioni, anche in concorso con altre istituzioni pubbliche, sui temi di specifico interesse della Regione, ovvero volte a curarne l'immagine e il prestigio, ivi comprese quelle per compensi a relatori, rimborso spese viaggi e ristoro;

p) per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di informazione e di promozione;

q) per la locazione per breve periodo di immobili, anche con idonee attrezzature di funzionamento, per l'organizzazione e l'espletamento delle iniziative di cui alla lettera o);

r) per lo svcsigliamento di corsi, anche linguistici, di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale in servizio, ivi comprese le eventuali spese per i relativi esami;

s) per il noleggio di autovetture, con e senza conducente, e di automezzi in genere, ivi comprese quelle per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, eventuali pezzi di ricambio e di altro materiale di consumo, spese per autorimesse;

t) per l'eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio;

u) per il rilascio delle attestazioni previste dall'art. 10, comma 2;

v) per materiale di ricambio, di consumo, ausiliario ed accessorio per tutto quanto precede;

z) spese minute non previste nei precedenti punti, fino all'importo di € 2.500,00».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres., è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi previsti dai commi precedenti, l'ufficio sostiene, in particolare, le seguenti spese di rappresentanza:

a) per ospitalità di personalità o autorità estranee all'ente, in occasione di visite ufficiali promosse dagli organi regionali;

b) per colazioni, pranzi, rinfreschi, piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di iniziative ufficiali promosse dalla Regione, ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;

c) per omaggi di modico valore, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici, offerti a personalità italiane o straniere, ovvero ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o ad eventuali loro accompagnatori, in occasione di visite o di incontri ufficiali;

d) per colazioni, pranzi, rinfreschi o piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di visite di autorità, di delegazioni e di membri di missioni di studio italiane e straniere, nonché in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e altre manifestazioni consimili, riferibili ai fini istituzionali, ivi comprese spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. le parole «lire 100 milioni (euro 51.645,70)» sono sostituite dalle parole «euro 50.000,00».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

1. Al comma 6, lettera c), dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. le parole «lire 30 milioni (euro 15.493,71)» sono sostituite dalle parole «euro 15.500,00».

2. Dopo la lettera d), comma 6, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. sono aggiunte le seguenti:

«e) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipografia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione
17 agosto 2001, n. 0316/Pres.*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2001, n. 0316/Pres. è aggiunto il seguente:

«2. Per le spese minute fino all'importo di € 100,00 può prescindere dalle modalità previste all'art. 8».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 aprile 2003

TONDO

03R0523

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20.

Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 21 ottobre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, in attuazione delle finalità previste dall'art. 2 dello statuto regionale ed ispirandosi ai principi previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 (nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, ai sensi dell'art. 117 della costituzione, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.

2. La presente legge si conforma alle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e del Parlamento europeo in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.

Art. 2.

Principi e finalità

1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:

a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sui piano culturale, della

solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coesenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;

b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali;

c) consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;

d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;

e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001, ed in raccordo con i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, di cui all'art. 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;

f) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;

g) valorizzare, ai sensi della legge n. 230 del 1998, il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.

Art. 3.

O b i e t t i v i

1. Sono obiettivi della presente legge:

a) costituire e valorizzare il servizio civile regionale;

b) garantire l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza,

c) recepire la progettualità quale modalità necessaria per la realizzazione degli interventi di servizio civile, costituendo un sistema regionale di monitoraggio basato su criteri minimi, definiti preferibilmente insieme allo Stato ed alle altre regioni e pertanto validi su tutto il territorio nazionale;

d) integrare gli interventi di servizio civile nell'attuazione della legislazione regionale di settore per le materie connesse con quelle previste dalla presente legge;

e) promuovere ed incentivare particolari ambiti progettuali innovativi, quali i corpi civili di pace, le forme alternative e non violente di intervento in situazioni di crisi e di conflitto, il sostegno allo sviluppo delle comunità, la protezione civile.

Art. 4.

A z i o n i e s t r u m e n t i

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 3 sono individuati i seguenti strumenti:

a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentita la direzione scolastica regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, non violenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;

b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani tra i 15 ed i 18 anni, nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'art. 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi scolastici e, più in generale, nell'obbligo formativo, sentita la direzione scolastica regionale;

c) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile dai dieci ai ventiquattro mesi, svolte da giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni;

d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, ai sensi della legge n. 230 del 1998;

e) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile dagli otto ai dodici mesi, svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;

f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.

2. Per realizzare tali finalità sono istituiti:

a) l'elenco regionale degli enti di servizio civile;

b) la banca dati dei progetti di servizio civile ed il relativo sistema di monitoraggio;

c) il sistema informativo regionale per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;

d) la conferenza regionale sul servizio civile;

e) la consulta regionale per il servizio civile.

Art. 5.

Funzioni della Regione, delle province e dei comuni

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di servizio civile regionale, ed in particolare:

a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;

b) cura la tenuta dell'elenco regionale degli enti di servizio civile, di cui all'art. 8, nonché dell'elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna, di cui all'art. 17, comma 4;

c) esamina ed approva i progetti di servizio civile;

d) cura la gestione della banca dati e coordina il sistema informativo, di cui all'art. 13, per garantire la scelta del servizio civile a tutte le persone potenzialmente interessate;

e) svolge l'attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge.

2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive della consulta regionale per il servizio civile di cui all'art. 20.

3. Le province esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse del servizio civile, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione, incentivando la costituzione degli organismi provinciali di coordinamento in rappresentanza degli enti di servizio civile.

4. I comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza, secondo le modalità di cui all'articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva.

Art. 6.

Soggetti

1. Sono soggetti proponenti le attività di servizio civile regionale gli enti, privati e pubblici, di servizio civile. Gli enti di servizio civile sono, altresì, titolari della formazione per gli obiettori ed i volontari e partecipano, sin dalla fase di definizione dei programmi, alla coprogettazione degli interventi ed alla realizzazione dei progetti.

2. Gli enti di servizio civile possono associarsi in coordinamenti provinciali, quali sedi di confronto istituzionale, di monitoraggio dei bisogni territoriali, di programmazione, orientamento, informazione e coprogettazione.

3. Possono prestare attività di servizio civile:

a) prioritariamente i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, secondo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), ed i giovani dai 15 ai 18 anni d'età, secondo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a quello militare;

c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera e).

4. I minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo sono destinatari di attività di sensibilizzazione, sui temi ed i valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati a questa particolare fascia di età. Sono inoltre destinatari di attività informativa sui medesimi temi gli insegnanti, che ne facciano esplicita richiesta, nonché le famiglie, al fine di facilitare la sensibilizzazione, rispettivamente, degli allievi e dei figli.

5. I cittadini e le comunità sono beneficiari delle attività di servizio civile. La programmazione regionale garantisce a questi soggetti livelli minimi di servizio, attraverso la definizione di standard di approvazione e valutazione dei progetti di servizio civile.

Art. 7.

Programmazione

1. Il consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 3, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, sentito il parere della consulta regionale di cui all'art. 20.

2. Il documento di programmazione triennale regionale definisce:

a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;

b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;

c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta;

d) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;

e) le priorità ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale.

3. La giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati:

a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello militare;

b) le priorità d'intervento articolate nei settori indicati all'art. 9;

c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;

d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'art. 13, con particolare riferimento agli enti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 8, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile;

e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno ai coordinamenti provinciali, di cui all'art. 16, ed il sostegno agli enti;

f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti approvati e che si realizzano sul territorio regionale;

g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di approvazione di cui all'art. 14;

h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.

4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in collaborazione con i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.

5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle risorse umane e finanziarie disponibili per le finalità della presente legge.

Art. 8.

Elenco regionale degli enti di servizio civile

1. Presso la Regione è istituito l'elenco regionale degli enti di servizio civile, in cui si iscrivono gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001 e che svolgono attività nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna.

2. All'elenco regionale possono iscriversi le sedi locali di assegnazione degli enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale, iscritti all'albo nazionale.

3. L'iscrizione all'elenco regionale ha valore di accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna e come tale consente, in relazione alle priorità definite in sede di documento di programmazione regionale triennale del servizio civile, l'inserimento nei piani annuali attuativi dei progetti approvati distintamente:

a) dalla Regione, per gli enti di servizio civile che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, provinciale e comunale;

b) dalla struttura statale competente ai sensi della legge n. 64 del 2001, per le sedi locali di assegnazione degli enti titolari di convenzione o di progetti a carattere nazionale presenti in Regione.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di gestione e l'articolazione dell'elenco regionale degli enti di servizio civile, prevedendo le modalità d'iscrizione, in apposite sezioni, degli enti di servizio civile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dei coordinamenti provinciali di cui all'art. 16, nonché la verifica della permanenza dei requisiti.

Capo II

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Art. 9.

Settori di impiego del servizio civile

1. L'impiego degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile avviene nei seguenti settori:

a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento sociale, promozione e tutela dei diritti sociali e di cittadinanza;

b) educazione e promozione culturale, educazione alla pratica sportiva;

c) protezione civile;

d) cooperazione allo sviluppo ed interventi di pacificazione fra i popoli;

e) difesa ecologica e tutela ed incremento del patrimonio forestale;

f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale.

2. Il documento di programmazione triennale fa riferimento ai settori di impiego del servizio civile ed ai relativi criteri di priorità.

3. La Regione, in raccordo con gli organismi rappresentativi degli enti convenzionati, sentite le strutture statali competenti in materia di servizio civile e di protezione civile, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto d'impiego degli obiettori e dei volontari.

4. La Regione incentiva progetti di servizio civile volontario, presentati dagli enti iscritti nell'elenco regionale, rispondenti a standard minimi di approvazione ed ai criteri di priorità definiti nel documento di programmazione triennale e nei piani annuali attuativi del servizio civile.

5. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi, finalizzati alla promozione del servizio civile regionale, agli enti di servizio civile iscritti nell'elenco di cui all'art. 8.

6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, promuove in particolare:

a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al precedente comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni della comunità europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU;

b) la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta, mediante apposite convenzioni e nell'ambito delle risorse che saranno disponibili nei bilanci di previsione di competenza della Regione.

Art. 10.

Benefici e riconoscimenti

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, lettera f), la Regione Emilia-Romagna stabilisce, a favore dei giovani che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) per l'intero periodo individuato nei progetti d'impiego, un'adeguata valutazione dei relativi titoli indicati dall'interessato nell'ambito della documentazione richiesta per le selezioni pubbliche finalizzate all'assunzione nei ruoli regionali, sia a tempo determinato che indeterminato.

2. A favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile nella misura attualmente prevista dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, finanziati dalla Regione, da determinarsi in conformità all'art. 7, comma 3, lettera a) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'art. 23. In conformità a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva.

3. Il personale a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, a richiesta, è collocato in aspettativa senza assegni per poter partecipare alle attività di servizio civile volontario di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) ed e), ovvero può beneficiare delle forme di part-time per prendere parte alle predette attività presso amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati. Il periodo di servizio civile volontario effettivamente prestato sarà riconosciuto ai fini della progressione di carriera.

4. A favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c), per il periodo di servizio civile può essere concesso nei limiti, nella misura e con i criteri fissati dalla giunta regionale, un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con onere a carico del fondo regionale per il servizio civile.

5. Per le persone di cui al comma 1 e per coloro che abbiano effettuato le prestazioni di servizio civile volontario di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stabilisce la registrazione della relativa dichiarazione di competenza sul libretto formativo personale di cui all'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

6. A favore dei cittadini impiegati come volontari nei progetti di servizio civile sono inoltre individuate le seguenti misure:

a) erogazione a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile;

b) agevolazioni nella fruizione di servizi quali, ad esempio, quelli di trasporto e culturali, da individuare nel piano annuale;

c) garanzie assicurative obbligatorie per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente ed a terzi nell'espletamento del servizio, nonché rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle attività di servizio civile, da attivarsi a carico degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, con criteri e modalità stabiliti preventivamente dagli enti stessi.

7. La Regione definisce, sentita la consulta regionale per il servizio civile, le modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la normativa nazionale e regionale in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione ed istruzione.

8. La Regione individua gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo. A tal fine sono stipulati accordi e convenzioni con:

a) le associazioni di imprese private, le associazioni di rappresentanza delle cooperative ed altri enti senza finalità di lucro, allo scopo di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani di cui al comma 1;

b) le Università degli studi e l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, allo scopo di riconoscere crediti formativi utili al conseguimento di titoli di studio, in coerenza con attività formative prestate nel corso del servizio civile e rilevanti per il *curriculum* degli studi.

9. I progetti di servizio civile approvati in sede regionale o nazionale che, nel contesto di tali accordi e convenzioni, prevedono il riconoscimento del tirocinio e del credito formativo, hanno priorità rispetto all'inserimento nella programmazione triennale ed annuale regionale ed alla concessione dei contributi previsti al comma 5 dell'art. 9.

Art. 11.

Benefici e riconoscimenti da parte degli Enti locali

1. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale.

2. Gli enti locali possono, altresì, nei limiti delle proprie competenze, prevedere benefici e riconoscimenti a favore dei volontari in servizio civile per le stesse finalità ed entro i limiti previsti dalla presente legge, nonché dal documento di programmazione triennale di cui all'art. 7.

Art. 12.

Aggiornamento delle liste di leva

1. La Regione trasmette agli uffici leva dei comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente legge, allo scopo di provveder all'aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all'art. 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza all'art. 13 della legge n. 230 del 1998.

Art. 13.

Banca dati dei progetti di servizio civile e sistema informativo regionale

1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, nella quale confluiscono, in separate sezioni, i progetti relativi agli strumenti individuati all'art. 4, comma 1.

2. La banca dati regionale evidenzia in particolare gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori, per i volontari e per i responsabili di servizio civile, il ruolo degli stessi ed i processi messi in atto dagli enti per la verifica dei risultati.

3. La banca dati fornisce gli elementi per:

a) presentare il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002;

b) attivare ed implementare il sistema informativo del servizio civile;

c) monitorare i risultati e vigilare sui soggetti del servizio civile;

d) definire il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile.

4. Gli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, anche attraverso i coordinamenti provinciali, sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati, quale condizione per inserire i propri progetti nella programmazione regionale.

5. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli enti e dei progetti di servizio civile in cui i giovani, gli adulti e gli anziani possono operare, nonché volte alla diffusione della cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.

6. Le azioni di cui al comma 5 si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti, con particolare riferimento alle iniziative degli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale e dei coordinamenti provinciali.

7. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:

a) favorire l'azione informativa dei comuni verso tutte le persone, residenti e non nel territorio comunale, anche al fine di garantire pari dignità tra il servizio civile e quello militare;

b) valorizzare le forme associative degli enti di servizio civile ed i coordinamenti provinciali che, in collaborazione con i comuni e le province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva ed ai volontari in servizio civile, alle famiglie, nonché agli enti stessi;

c) realizzare campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni di richiamo per i giovani.

Art. 14.

Criteri di approvazione dei progetti

1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione vigente in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile che presentano almeno i seguenti requisiti:

a) capacità d'impiego minima di volontari, come individuata in serie di piano annuale attuativo di cui all'art. 7, comma 3, lettera a);

b) durata del progetto, nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1;

c) modalità di selezione e di avvio al servizio dei volontari;

d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle relative modalità di realizzazione e delle competenze di esito oggetto dell'attestazione finale;

e) indicazione del referente operativo responsabile del progetto e del responsabile del servizio civile in possesso di certificazione di competenza o, in caso di mancata certificazione, definizione del programma di formazione a cui il responsabile deve partecipare;

f) previsione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai giovani a fini dell'accesso al servizio civile;

g) titolarità diretta e relativa conduzione del progetto da parte dell'ente, escludendo l'inserimento di volontari in enti diversi non direttamente coinvolti nel progetto stesso;

h) previsione di un modulo formativo sulla protezione civile e sull'educazione civica;

i) attestazione circa la tutela dei volontari, sia in applicazione dell'art. 15, sia rispetto all'attivazione di una apposita assicurazione per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente ed a terzi nell'espletamento del servizio.

Art. 15.

Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile

1. Gli obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

2. La Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del parere sulla programmazione annuale prevista all'art. 13, comma 3, lettera a).

Art. 16.

Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile

1. Le province, in raccordo con gli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile, come previsto all'art. 6, comma 2.

2. Qualora la provincia non provveda, si applica l'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale).

3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e possono avvalersi, previa specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla provincia, dagli enti locali e dagli enti aderenti, oltre ad eventuali finanziamenti regionali.

4. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile possono fruire altresì di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno delle attività di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui all'art. 9, comma 5.

5. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono almeno le seguenti attività:

a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile aderenti;

b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati sul territorio provinciale;

c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca dati di cui all'art. 13;

d) garantiscono servizi di base per tutti gli enti aderenti, consistenti in attività d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento.

6. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile non si sostituiscono, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi enti si danno, siano essi sedi locali di assegnazione di enti nazionali od enti a carattere locale.

Art. 17.

Formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile

1. La Regione sostiene:

a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio civile, sulla base di programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile, in collaborazione con la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, e sentita la consulta regionale per il servizio civile;

b) la realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento dei responsabili del servizio civile, predisposte dagli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, purché coerenti con gli standard formativi ed i programmi definiti nell'ambito del piano annuale attuativo regionale del servizio civile.

2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento, i responsabili di servizio civile partecipano ad appositi corsi programmati dalla Regione all'interno degli interventi previsti dalla legge regionale n. 12 del 2003, nonché ad iniziative gestite direttamente dagli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale. Tali enti, qualora utilizzino risorse del Fondo sociale europeo, devono sottostare alle norme dell'accreditamento, o avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

3. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

4. I responsabili del servizio civile cui viene rilasciata certificazione di competenza sono iscritti nell'elenco dei responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna.

Art. 18.

Formazione degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile

1. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio civile:

a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee di finanziamento dei programmi di formazione per i progetti di servizio civile rientranti nella programmazione regionale;

b) promuove, in raccordo con le province ed i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, iniziative di formazione generale e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile.

2. A tali iniziative provvedono gli enti di servizio civile direttamente, o tramite i coordinamenti provinciali, o loro forme associative che, qualora utilizzino risorse del Fondo sociale europeo, devono sottostare alle norme sull'accreditamento, od avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

Art. 19.

Conferenza regionale sul servizio civile

1. La Regione convoca con cadenza triennale la conferenza regionale sul servizio civile quale sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, anche ai fini di assumere elementi utili alla definizione del documento di programmazione triennale regionale.

2. Alla conferenza possono partecipare:

a) gli enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale;

b) gli enti locali e loro forme associative;

c) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

d) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

e) le organizzazioni sindacali;

f) gli organismi di protezione civile;

g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le Università degli studi;

h) gli enti dell'associazionismo giovanile;

i) gli enti gestori dei centri servizi per il volontariato;

j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le loro associazioni;

k) i coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile;

l) la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001 e la sua sede periferica per il territorio dell'Emilia-Romagna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230);

m) un rappresentante della competente commissione consiliare;

n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.

Art. 20.

Consulta regionale per il servizio civile

1. È istituita la consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.

2. Alla consulta compete:

a) formulare proposte in ordine al documento di programmazione triennale regionale del servizio civile;

b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste all'art. 15, comma 2 della presente legge;

c) presentare all'assessore regionale competente la proposta di programma ed il documento preparatorio della conferenza regionale sul servizio civile;

d) formulare proposte in ordine al previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002;

e) formulare proposte alla Regione in ordine all'adeguamento ed alla applicazione del piano annuale attuativo regionale.

3. La consulta è nominata con atto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore competente, che la presiede;

b) tre rappresentanti degli enti di servizio civile;

c) due rappresentanti degli enti locali;

d) un rappresentante delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

e) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

f) un rappresentante delle associazioni degli obiettori e dei volontari in servizio civile;

g) un rappresentante della conferenza regionale del terzo settore, di cui all'art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999;

h) un rappresentante degli enti dell'associazionismo giovanile;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) un rappresentante delle Università degli studi;

k) un rappresentante delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale;

l) un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna;

m) nove rappresentanti dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile.

4. Ai lavori della consulta partecipa un rappresentante della sede periferica per l'Emilia-Romagna dell'ufficio nazionale per il servizio civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1999.

5. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata, comunque non superiore a tre anni, le modalità di designazione dei componenti ed il funzionamento della consulta.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Abrogazione

1. La legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la valorizzazione del servizio civile) è abrogata.

Art. 22.

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso in attuazione della legge regionale n. 38 del 1999 sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalla medesima legge.

2. L'art. 9, commi 4 e 5, trova applicazione anche nelle more dell'adozione degli strumenti di cui all'art. 4, comma 2, all'art. 7, ed all'art. 17, comma 4.

3. Fino alla costituzione dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 38 del 1999.

4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale⁵¹ applicano le previsioni contenute nella legge n. 230 del 1998 e nel decreto legislativo n. 77 del 2002.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti obiettori di coscienza fino alla sospensione dell'obbligo costituzionale di leva. Nel periodo di sospensione di tale obbligo la scelta dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale per il servizio civile, articolato in appositi capitoli da allocarsi nelle competenti unità previsionali di base, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Al finanziamento del fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie.

3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, degli altri enti di servizio civile iscritti nell'elenco regionale, nonché la quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il comitato di gestione, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà soci come dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 ottobre 2003

ERRANI

03R0805

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 21.

Istituzione dell'azienda Unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 157 del 21 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Unità sanitaria locale di Bologna e costituzione in azienda

1. È istituita l'Unità sanitaria locale di Bologna, che comprende i comuni attualmente inclusi nelle aziende unità sanitarie locali di Bologna nord, Bologna sud e Bologna città, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche, ad eccezione del comune di medicina, che entra a far parte della azienda Unità sanitaria locale di Imola. L'Unità sanitaria locale di Bologna si costituisce in azienda ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

2. Il governo dell'azienda si ispira ai principi della centralità della persona, della responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunità locali, della partecipazione degli enti locali alla programmazione dell'attività ed alla verifica dei risultati di salute, della partecipazione degli utenti alla valutazione dei servizi, della partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni di tutela degli utenti dei servizi, della valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori e della economicità di gestione.

3. L'azienda assicura, nell'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, il coordinamento e l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti accreditati, erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali.

4. L'atto aziendale assunto dal direttore generale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, disciplina l'organizzazione interna dell'Azienda, tenendo conto della sua peculiare complessità.

Art. 2.

Conferenza territoriale sociale e sanitaria

1. È istituita la conferenza territoriale sociale e sanitaria dell'azienda Unità sanitaria locale di Bologna.

2. Alla conferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche e di cui all'art. 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in quanto non in contrasto con la presente legge.

3. Sino all'entrata in vigore di disposizioni regionali che assicurino la piena integrazione degli Istituti ortopedici Rizzoli nell'ambito del servizio sanitario regionale, il commissario straordinario degli istituti medesimi è invitato permanentemente, senza diritto di voto, alle riunioni della conferenza. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero - universitaria Sant'Orsola - Malpighi è invitato permanentemente, senza diritto di voto. Opportune intese con l'Università degli studi di Bologna disciplinano la partecipazione del rettore, o suo delegato, alla conferenza, relativamente alle materie di reciproco interesse.

4. Il regolamento interno disciplina il funzionamento della conferenza, secondo quanto previsto dalle direttive regionali adottate in attuazione dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, tenendo conto della peculiare complessità organizzativa e territoriale dell'azienda. La conferenza disciplina le modalità della partecipazione dei consigli comunali e del consiglio provinciale alla definizione dei piani attuativi locali.

5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, la conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla conferenza, di concerto con le aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.

6. L'ufficio di presidenza della conferenza, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 5 della presente legge, esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione. Fatta salva la verifica di cui all'art. 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, la conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale.

Art. 3.

Comitato di coordinamento dell'area metropolitana

1. È istituito il comitato di coordinamento delle conferenze territoriali sociali e sanitarie della provincia di Bologna.

2. Il comitato è composto dal presidente della provincia di Bologna, o suo delegato, dai presidenti delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, e in ogni caso dai sindaci del comune di Bologna e del comune di Imola, o loro delegati, nonché

dal rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i direttori generali delle aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il commissario straordinario degli istituti ortopedici Rizzoli.

3. Il comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari.

Art. 4.

Distretti sanitari

1. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna, d'intesa con il direttore generale, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale. La conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilità dei servizi ed ai risultati di salute. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale.

2. In ogni ambito distrettuale comprendente più comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il comitato di distretto, composto dai sindaci dei comuni o loro delegati, ovvero dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale comitato opera in stretto raccordo con la conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del programma delle attività territoriali.

3. Fermi restando i poteri di indirizzo e di verifica delle attività territoriali di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul programma delle attività territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto, e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute del programma delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'ufficio di presidenza della conferenza. Il direttore generale adotta altresì, d'intesa con il comitato di distretto, il programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività sociosanitarie.

4. La conferenza, attraverso il proprio regolamento, e l'azienda unità sanitaria locale di Bologna, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il comitato di distretto e con i distretti, tenuto conto della particolare complessità territoriale ed organizzativa.

5. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il comitato può avanzare motivata richiesta al direttore generale di revoca della nomina.

Art. 5.

Interventi finanziari a sostegno del servizio sanitario regionale

1. La Regione, al fine di contribuire all'equilibrio finanziario del servizio sanitario regionale, è autorizzata a ripartire a favore di singole aziende sanitarie, sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre 2002, la somma complessiva di € 18.930.000 nell'esercizio 2003.

2. La giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di attribuzione alle aziende sanitarie dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base (U.P.B.) e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifici accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 voce n. 10 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio di previsione, approvato con la

legge regionale 23 dicembre 2002, n. 39 (bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).

4. La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, lettera *d*) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Le aziende unità sanitarie locali di Bologna nord, Bologna sud e Bologna città cessano dalla data di insediamento del direttore generale dell'azienda Unità sanitaria locale di Bologna, e comunque non oltre il 1° gennaio 2004. L'azienda Unità sanitaria locale di Bologna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle tre preesistenti aziende, salvo quanto previsto ai successivi commi 2, 3 e 6.

2. L'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale di Imola comprende il territorio del comune di medicina. Sino all'insediamento dei nuovi organismi rimane in carica la conferenza sanitaria Regione - Area metropolitana di Bologna.

3. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale di Imola ed il commissario straordinario dell'azienda unità sanitaria locale di Bologna nord adottano i provvedimenti conseguenti alla nuova delimitazione dell'ambito territoriale delle aziende, in relazione al comma 2.

4. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale di Bologna adotta, anche mediante delega a dirigente, i provvedimenti necessari alla cessazione delle aziende preesistenti e al subentro nei precedenti rapporti giuridici.

5. I collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali sopresse ai sensi del comma 1, restano in carica per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 3-ter, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sino alla presentazione alla giunta regionale del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2003.

6. Il patrimonio delle aziende unità sanitarie locali sopresse, costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'azienda Unità sanitaria locale di Bologna, ovvero, limitatamente a quello ubicato nel territorio del comune di medicina, all'azienda Unità sanitaria locale di Imola. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

7. In sede di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie, l'amministrazione competente può prevedere, con provvedimento motivato e tenuto conto della dislocazione degli esercizi esistenti, l'istituzione di una sede farmaceutica presso le stazioni aeroportuali situate nel proprio territorio, anche in deroga ai criteri vigenti, al fine di rispondere alle esigenze di assistenza di una popolazione in transito annuale, pari ad almeno un milione di unità.

8. Le farmacie istituite ai sensi del comma 7 sono classificate urbane, hanno sede coincidente con l'area territoriale del terminal all'interno del quale le farmacie dovranno essere ubicate. L'affidamento delle sedi avviene per pubblico concorso, da svolgersi secondo le norme generali previste per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. Lo svolgimento e la gestione di detti esercizi farmaceutici sono disciplinati, alla stregua degli altri esercizi farmaceutici, dalle rispettive autorità competenti, con la possibilità di esclusione dalla disciplina dei turni e dall'obbligo di chiusura nei giorni festivi e infrasettimanali, di cui si dovrà dare esplicitamente atto nei relativi provvedimenti.

Art. 7.

Abrogazioni e modifiche

1. È abrogato l'art. 18 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.

2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994.

3. I commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) sono abrogati.

4. L'art. 45 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005) è abrogato.

5. Nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994, e successive modifiche, la parola «esecutivo» è sostituita dalle parole «Ufficio di presidenza».

6. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la dizione «Conferenza sanitaria territoriale» è sostituita da «Conferenza territoriale sociale e sanitaria», ed è aggiunta la lettera *e*): «esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse tra i distretti».

7. All'art. 27, comma 6, quarto periodo della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 le parole «a condizione che siano vincolati ad attività socio-assistenziali» sono sopresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 ottobre 2003

ERRANI

03R0806

REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 22.

Modifica ed integrazione al regolamento regionale del 16 agosto 1993, n. 29: «Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 164 del 30 ottobre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale del 16 agosto 1993, n. 29 è integrato, dopo la parola «competente», dalle seguenti parole: «per le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture insistenti sul demanio marittimo».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 ottobre 2003

ERRANI

03R0807

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2003, n. 21.

Legge finanziaria regionale 2003.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 31 maggio 2003)**(Omissis).***03R0487**

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2003, n. 22.

Bilancio di competenza e di cassa 2003 - Bilancio pluriennale 2003-2005.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 31 maggio 2003)**(Omissis).***03R0488**

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2003, n. 23.

Intervento urgente a sostegno delle attività dell'A.P.A. - Associazione provinciale allevatori di Campobasso.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 31 maggio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per garantire l'efficienza e l'operatività dei controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame allevato in Molise e lo svolgimento di tutte le attività, per la tenuta dei libri genealogici, per l'anno 2003, la Regione Molise concede un contributo straordinario di € 500.000,00 all'associazione provinciale degli allevatori di Campobasso (A.P.A.) per l'estinzione delle esposizioni debitorie contratte per fini istituzionali.

2. La giunta regionale provvede alla concessione ed alla liquidazione dello stanziamento previsto dal comma 1.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 è apportata la seguente variazione:

UPB n. 250 «Produzioni agricole, zootecniche pesca ed acquacoltura»;

competenza: € 500.000,00;

cassa: € 500.000,00, da iscriversi, ai fini della gestione, in apposito capitolo così denominato: «Contributo straordinario all'associazione provinciale allevatori di Campobasso (A.P.A.)»

UPB n. 430 «Assistenza sanitaria e farmaceutica»;

competenza: + € 500.000,00;

cassa: + € 500.000,00, da prelevarsi, ai fini della gestione, dal capitolo relativo alla «Spesa regionale per il finanziamento della quota regionale del disavanzo relativo all'esercizio 2001 del sistema sanitario nazionale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 27 maggio 2003

IORIO

03R0489**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2003, n. 13.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 concernente «Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 30 del 7 luglio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 «Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale» è così modificato: «Vendite promozionali, di liquidazione e di fine stagione.

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

2. L'interessato dà comunicazione al comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

3. Dopo la conclusione delle vendite il comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

4. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.

5. Le vendite di fine stagione sono effettuate in periodi e con modalità stabiliti ogni anno dall'assessore regionale al commercio almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle vendite, sentite le organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

6. Per il periodo estivo dell'anno 2003 la data di inizio delle vendite di fine stagione è fissata per il 10 luglio.

7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 7 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.

8. L'effettuazione delle vendite promozionali è preceduta da comunicazioni al comune di residenza dell'azienda, con lettera raccomandata in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita stessa.

9. Le vendite promozionali hanno una durata massima di quattro settimane.

10. I prezzi delle merci, durante l'effettuazione delle vendite promozionali, sono indicati a norma del comma 12.

11. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.

12. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

13. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. È fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

14. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998, art. 22, comma 3».

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 4 luglio 2003

BASSOLINO

03R0521

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2003, n. 14.

Cambio di denominazione del «Comune di Ascea» in «Comune di Ascea - Velia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La denominazione del comune di Ascea, in provincia di Salerno, è mutata in quella di «Ascea - Velia».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Salerno, 7 luglio 2003

BASSOLINO

03R0637

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 luglio 2003, n. 10.

Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 34 del 1° agosto 2003)

REGIONE SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed ambiti d'intervento

1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 9, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.

3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.

Art. 2.

Obiettivi della politica regionale per la famiglia

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 ed, in particolare, per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a:

a) rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di nuove famiglie;

b) riconoscere l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;

c) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;

d) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;

e) definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo praticata;

f) rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;

g) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;

h) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;

i) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonché, dei minori abusati o devianti;

l) assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;

m) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, finalizzandole ad agevolare la loro esistenza ed il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;

n) mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca la universalità di accesso a quelli di sostegno alla persona.

Art. 3.

Interventi e garanzie creditizie

1. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio, la Regione interviene con contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito predeterminati.

2. Destinatari dell'intervento di cui al comma 1 sono:

a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;

b) famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

2) persona non autosufficiente;

c) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

1) figlio minore di età;

2) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

3) malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.

6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell'intervento di cui al presente articolo.

Art. 4.

Interventi abitativi

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio.

2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni.

3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minore convivente, nonché alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza.

4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concetto con l'assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri:

a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare;

b) carico familiare;

c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.

5. A valere sui fondi di cui all'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003. Con decreto del medesimo assessore si determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell'età dei componenti della famiglia di nuova costituzione.

Art. 5.

Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile

1. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati convenzionati di assicurare la realizzazione di programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.

2. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà delle scelte procreative nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone.

3. Gli interventi previsti sono volti, in particolare, a:

a) favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre la, madre alla interruzione della gravidanza;

b) prevenire le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;

c) garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura della abortività spontanea;

d) predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarietà familiare;

e) prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile;

f) garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;

g) garantire assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di povertà e di marginalità configuri condizioni di rischio educativo per i figli.

Art. 6.

Tutela della maternità e della vita nascente

1. La Regione tutela la maternità e sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento favorendo interventi finalizzati a:

a) prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità, alla madre presso famiglie o case alloggio;

b) assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento;

c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti come eventi naturali;

d) assicurare al bambino; in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo.

2. Le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psicofisici, sul parto e sull'allattamento.

3. L'Assessore per la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:

a) la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;

b) l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate, per l'individuazione precoce di casi ad alto rischio;

c) la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.

4. Sulla base di programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di maternità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere allestiscono:

a) sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantire all'evento nascita, ed al parto la massima serenità e naturalezza;

b) spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a riprodurre la situazione domiciliare e a garantire la presenza continuativa di entrambi i genitori;

c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti ostetricia;

d) una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle esperienze.

5. Al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali.

Art. 7.

Concorso alle spese per le adozioni internazionali

1. L'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato, a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per risplamento delle procedure di adozione internazionale.

2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalità attuative della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 8.

Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative

1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilità educative, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tali interventi devono prevedere in particolare:

a) iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;

b) promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;

c) iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiorn-

amento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;

d) sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;

e) interventi di mediazione familiare nei casi di gravi, difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;

f) consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.

3. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.

Art. 9.

Centri di accoglienza

1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.

2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.

3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.

4. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 10.

Buono socio-sanitario

1. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a promuovere, anche mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie denominate buoni socio-sanitari, da corrispondere con carattere periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari i quali comprendano nel loro ambito, anziani non autosufficienti o disabili gravi.

2. Il buono può essere, altresì impiegato dalla famiglia per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, in favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1, offerte da enti ed organismi no profit, accreditati secondo strumenti e modalità in grado di consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una gamma di prestazioni determinate riconducibili alla condizione dell'utente medesimo, nonché una concreta ed effettiva verifica, in rapporto alla natura delle prestazioni stesse richieste dalla famiglia, sull'appropriatezza dell'intervento, sulla qualità dei comportamenti dell'ente erogatore e dei singoli operatori.

3. L'importo del buono non può, in ogni caso, superare per ciascuno dei soggetti, anziano non autosufficiente o disabile grave, l'ammontare dell'indennità di accompagnamento predeterminata dalla disciplina vigente in materia.

4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i livelli di reddito complessivi del nucleo familiare, le modalità per l'accesso al buono e per il suo utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonché il sistema di accreditamento degli organismi eroganti unitamente agli strumenti di verifica e controllo;

Art. 11.

Madri di giorno

1. Per «madre di giorno» s'intende una casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido.

2. Le associazioni di solidarietà familiare, ad esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.

3. La madre di giorno svolge la propria attività senza ricevere alcun compenso dalle famiglie degli utenti, che versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.

4. I comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, vaucher spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accreditamento è effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:

a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al comma 3;

b) le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno;

c) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno;

d) le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.

Art. 12.

Attività di formazione ed informazione

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza e preferibilmente con l'intervento dei comuni e delle province, promuove, organizza e finanzia:

a) programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o di cura di un componente del nucleo familiare;

b) corsi di formazione per portatori di handicap;

c) corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione della presente legge.

2. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità. I consultori familiari pubblici e privati autorizzati realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelta procreativa, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori e delle convinzioni etiche e della integrità psicofisica delle persone. Nell'ambito di tali programmi è, altresì, data adeguata informazione sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino ed a tutela dei suoi diritti.

Art. 13.

Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture sanitarie

1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psicofisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati della Regione garantiscono, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia, nonché per i bambini in età scolare, con la classe frequentata.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, in tutti i reparti pediatrici sono individuate modalità organizzative atte a permettere:

a) l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo, a pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera;

b) la presenza dei genitori, o persona di loro fiducia, durante la visita medica di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, le medicazioni ed altre attività terapeutiche purché precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;

c) l'attività ludico-espressiva del bambino con la destinazione, di una stanza del reparto a sala giochi fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita.

3. I medici del reparto ed il personale infermieristico sono tenuti a fornire ai genitori tutte le informazioni sulla natura e il decorso della malattia, sulle prestazioni mediche cui il bambino sarà sottoposto e sui tempi di attuazione nonché a favorire un rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria dell'ospedale organizza corsi di formazione per il personale adibito ai reparti di pediatria.

4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.

5. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per le attività ambulatoriali e di day hospital di tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.

Art. 14.

Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo

1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi locali con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e pianificazione dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche del tempo, nonché il coordinamento degli orari e delle modalità di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative e scolastiche e dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Per «banche del tempo» si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso associazioni di solidarietà familiare.

2. L'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, altresì, iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53.

3. L'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere ai comuni un contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo svolgimento degli incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali fissa criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, prevedendo altresì le linee prioritarie d'intervento per le banche del tempo già costituite e provvede all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.

Art. 15.

Sportelli per la famiglia

1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività di interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

3. Le forme di coordinamento di cui al comma 2 sono determinate con deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni legislative dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 16.

Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare rivolte a:

a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;

b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;

c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'art. 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

4. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta del registro, nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.

Art. 17.

Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione

1. Al fine di consentire una permanente implementazione delle politiche regionali socio-assistenziali e socio-sanitarie, nel quadro di un crescente livello d'integrazione e di qualità del sistema di welfare regionale e locale, l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attività di comunicazione o divulgazione concernenti l'analisi sociale, socio-economica, socio-culturale e statistica del contesto regionale, l'elaborazione di innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi, l'elaborazione e l'utilizzo di sistemi di verifica

e rilevamento della qualità prodotta e percepita, l'impatto delle politiche adottate, la promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il sistema di protezione sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali stipula direttamente convenzioni con singoli esperti di comprovata qualificazione ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private no profit operanti nei settori di riferimento.

Art. 18.

Osservatorio permanente sulle famiglie

1. È istituito presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato osservatorio.

2. L'osservatorio, in particolare:

a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;

d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

3. La composizione dell'osservatorio è determinata dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza, di funzionari dell'assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.

4. L'osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 e 18 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, come di seguito suddivisa:

	(migliaia di euro)		
	2003	2004	2005
Art. 6	200	200	200
Art. 7	200	200	200
Art. 8	100	100	100
Art. 9	200	200	200
Art. 10	300	300	300
Art. 14	200	200	200
Art. 17	100	100	100
Art. 18	100	100	100

2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2003, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 Per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, valutata in 1.400 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

3. Per le finalità dell'art. 3, comma 1, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di 600 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2003 ed il limite quinquennale di impegno di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. All'onere relativo all'esercizio finanziario 2003, quantificato in 600 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per gli esercizi finanziari 2004 e 2005,

la spesa, quantificata rispettivamente in 2.600 e 4.600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

4. Gli interventi previsti dagli articoli 7 e 14 sono attivati nei limiti delle spese autorizzate dal comma 1 del presente articolo.

Art. 20.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 luglio 2003

CUFFARO

Assessore regionale per la famiglia le politiche sociali e le autonomie locali

D'AQUINO

03R0754

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501800/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 2 2 0 *

€ 1,60